







REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONTEVARCHI Provincia di Arezzo Repertorio 779/2023 CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E ALLARGAMENTO CARREGGIATA STRADALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI LEVANE ALTA - LAVORI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT **GENERATION EU – CUP E77H2000000005 – CIG 9513779AC9** L'anno duemilaventitre il giorno 12 dodici del mese di giugno, nella sede comunale di Montevarchi, in P.zza Varchi n. 5, avanti a me dott. Angelo Capalbo (C.F. CPLNGL62M18D086P), Segretario Generale del Comune di Montevarchi, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 1574, certificato emesso da Aruba PEC S.p.A. in data 1° luglio 2022 numero di serie acf7f6865940a53e59fcca27e1b882, valido fino al 1º luglio 2025 - e non revocata, in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii , senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti di comune accordo rinunciato, sono personalmente comparsi - l'Arch. Nicola Serini, (C.F. SRNNCL72T15A048T) nato a Acquaviva delle Fonti (BA), il 15/12/1972 il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI MONTEVARCHI", Codice Fiscale 00177290517, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici Ambiente giusto decreto Sindacale n.19 del 16.03.2023, da una parte; Ε - la Sig.ra Contri Tiziana C.F: CNTTZN52E46I952H, nato il 06/05/1952 a Stia (Ar), in









qualità di legale rappresentante della ditta Lav.Es.Mat.I. S.r.I con sede in Castel San	
Niccolo (Ar) Loc. Spedale, con C.F. e P.IVA: N° 01250740519	
PREMESSO CHE:	
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2021, immediatamente	
eseguibile e le successive modifiche e aggiornamenti, è stato approvato il	
Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022, nel quale	
è stato previsto il progetto dei lavori di consolidamento della strada di accesso a	
Levane Alta CUP e77h2000000005;	
- con Determinazione n. 1162 del 25 novembre 2022 è stato approvato in linea	
tecnica il progetto esecutivo "Strada di accesso alla frazione di Levane Alta – lavori	
di consolidamento e allargamento carreggiata stradale" CUP E77H20000000005	
redatto dall'RTP denominato ASSOCH con capogruppo l'ing. Gianmichele Rapino	
con un quadro economico ammontante a complessivi € 430.000;	
- la spesa complessiva dell'intervento, di € 430.000,00 è finanziata:	
o per € 330.000,00 mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano	
nazionale di ripresa e resilienza;	
o per € 19.442,78 da contributo concesso dal Ministero dell'Interno	
Dipartimento per gli affari interni e territoriali per spese di progettazione	
relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio di cui all'art. 1,	
comma 51-bis e accertati con Determinazione n. 265/2021	
o per € 80.557,22 mediante risorse proprie;	
- con determinazione a contrarre n. 1183 del 30/11/2022 sono stati stabiliti gli	
elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.lgs. 52/2016 ed è	
stato quindi stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante il ricorso alla	
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del	









minor prezzo mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi da svolgere sulla	
piattaforma START della Regione Toscana con il metodo dell'inversione	
procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016 per l'importo	
complessivo di € 321.016,15 di cui Euro 317.218,84 per lavori, soggetti a ribasso	
d'asta, ed Euro 3.797,31 per Costi di sicurezza compresi oneri COVID 19, non	
soggetti a ribasso d'asta;	
- per le procedure afferenti alle opere a valere sul P.N.R.R., quale quella in oggetto,	
l'art. 52 comma 1.2 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n. 108/2021) ha	
annullato la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37	
D. Lgs. 50/2016 e pertanto i comuni non capoluogo di provincia che non siano in	
possesso della necessaria qualificazione dovranno procedere, per lavori di importo	
superiore ad € 150.000,00 ricorrendo a una delle seguenti modalità:	
centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati;	
2) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza	
ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza in una	
delle forme previste dall'ordinamento;	
3) stazione unica appaltante costituita presso le province, le città	
metropolitane ovvero gli enti di area vasta;	
4) Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni Capoluoghi di	
Provincia non ancora qualificati	
5) soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 comma 1 D. Lgs.	
50/2016;	
VISTA la convenzione stipulata tra la Provincia di Arezzo e il Comune di	
Montevarchi, sottoscritta in data 26 maggio 2022 (n. rep. 8391/22 delle scritture	
private di questo Ente), nella quale sono disciplinate le attribuzioni in capo alle parti e	









DIAREZZO	
le modalità per il loro espletamento;	
TENUTO CONTO CHE sulla base della Convenzione rep. 8391/22 la SUA.AR della	
Provincia di Arezzo la redazione e la stipula del contratto è rimane nella piena	
titolarità dell'amministrazione Comunale così come ogni attività successiva legata	
all'esecuzione dello stesso;	
- in data 05/12/2022 è stata attivata la procedura aperta sulla Piattaforma	
START (procedura n. 26334/2022) e sul sito internet del Comune di Montevarchi	
nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti in ottemperanza	
agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i.	
- che con determinazione n. 150 del 30/01/2023 ad esito della proceuda di gara, è	
stato dichiarata l'aggiudicazione non efficace dell'appalto a favore di LAV.ES.MAT.I.	
s.r.l., che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per di € 251.871,758 oltre	
componenti non ribassabili al netto d'IVA pari a € 3.797,310 e così per un importo	
contrattuale di € 255.669,068 oltre IVA nelle misura di legge;	
- la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data 03/02/2023	
tramite piattaforma START a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai	
sensi dell'articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;	
- con provvedimento prot. n.392 del 12/04/2023, la Stazione Appaltante ha	
provveduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, ai	
sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;	
serisi deli art. 32, comina 7 dei D.Egs. II. 30/2010,	
- l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex	
specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l'effettivo	
possesso ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50	









del 18/04/2016 (cd. Stand Still), senza che siano pendenti ricorsi;	
- che ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la società LAV.ES.MAT.l. ha	
presentato polizza fideiussoria n. 54/42921vt rilasciata da Sara Assicurazioni s.p.a.	
Direzione Generale – Via Po n. 20 Roma - emessa in data 17/05/2023 per l'esatto	
adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della	
esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto con una somma garantita pari a	
€ 27.100,92, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal	
contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.	
Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il	
contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi,	
obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice	
richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;	
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto pari ad € 27.100,92 è stato	
ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e	
s.m.i., poiché il contraente ha presentato certificazione di sistema di qualità ISO	
9001:2015 con scadenza al 14/10/2024 conforme alle norme europee della serie UNI	
CEI ISO 9000;	
- che nei confronti della Soc. LAV.ES.MAT.I. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.	
85 del D.lgs. 159/2011, non sussitono le cause di decadenza o sospensione o divieto	
di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, così come risulta dalla comunicazione acquisita	
Prot. PR_ARUTG_Ingresso _0016569_20230314;	
- l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 del codice dei Contratti, polizza	
assicurativa n. 41-4299BR rilasciata in data 16/05/2023 dalla Compagnia Sara	
Assicurazioni - Agenzia di Arezzo Viale L. Signorelli a copertura assicurativa dei	
danni di esecuzione con una somma assicurata di € 350.000,00, e per responsabilità	









civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni	
dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti	
dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione	
Appaltante), con massimale di € 500.000,00;	
- in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare	
di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Capitolato	
Speciale d'Appalto posti a base di gara;	
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti	
convengono e stipulano quanto segue:	
Art. 1 - Oggetto del contratto	
a) II Comune di Montevarchi (AR), di seguito denominato per brevità "Ente", e/o	
"stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Dirigente, affida al contraente	
LAV.ES.MAT.I s.r.l. con sede sede in Castel San Niccolo (Ar) Loc. Spedale, con C.F.	
e P.IVA: N° 01250740519 l'appalto relativo ai lavori di CONSOLIDAMENTO E	
ALLARGAMENTO CARREGGIATA STRADALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI	
LEVANE ALTA - LAVORI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT	
GENERATION EU - CUP E77H20000000005 - CIG 9513779AC9, che tramite il	
proprio legale rappresentante accetta, alle condizioni previste nel presente contratto	
e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato	
con determinazione n. 1162 del 25/11/2022, che sono comunque da leggersi alla	
luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni capo secondo le vigenti	
disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle	
contenute nel D.M. LL.PP.145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici	
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:	
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 9513779AC9	
and the state of t	









D.T.M.E.D.S	
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è E77H20000000005	
Art. 2 - Corrispettivo del contratto	
L'importo contrattuale dell'appalto, ammonta ad € 251.871,758 oltre componenti non	
ribassabili al netto d'IVA pari a € 3.797,310 per complessivi €. 255.669,068 euro	
(duecentocinquantacinquemilaseicentosessantanove/068);	
L'importo è da intendersi a misura, con le modalità previste dall'art. 1.3 del Capitolato	
d'Appalto .	
L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente,	
rimane fisso ed invariabile.	
I lavori saranno contabilizzati applicando il prezzario regionale aggiornato alla data	
del 31 luglio 2022, depurati del ribasso offerto e nella misura del 90 per cento e il	
relativo certificato di pagamento verrà emesso entro 5 giorni dall'adozione del SAL. Il	
pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute	
o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma, 1, lettera a), del DLgs 50/2016.	
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi	
saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base delle regole di	
compensazione e di adeguamento previste dall'art. 29 del D.L.n. 4/2022 (come	
convertito con Legge n.25/2022) e dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e successive	
modifiche ed integrazioni	
Art. 3 – Clausola di revisione dei prezzi	
La Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art.	
106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del	
contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in	
aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei	
prezzi unitari utilizzati, in tal caso l'appaltatore ha diritto ad una deguamento	









PKOVINCIA DI AREZZO Città di Montevarchi compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione, così come specificato nel punto 2, viene determinata 3. applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL 4. L'appaltatore entro 60 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, deve presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. L'appaltatore, nell'istanza di compensazione deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve allegare alla predetta istanza oltre la dichiarazione dei fornitori e subfornitori, tutti i mezzi di prova idonei a documentare le variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati dall'appaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione









percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene	
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte	
eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;	
se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione	
percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione	
viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di	
detta eccedenza.	
6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle	
eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla	
stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.	
7. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di individuare la	
compensazione da riconoscere all'appaltatore, conduce apposita istruttoria che	
tiene conto proprio delle risultanze di cui al punto 5.	
8. Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi è riconosciuta in definitiva su ogni	
singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.	
Art. 4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione	
1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre	
quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.	
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il	
giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle	
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei	
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si	
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la	
consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare	
la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la	









decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito	
delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente	
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il	
compimento dei lavori.	
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione	
appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di	
accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese	
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore	
allo 0,5% del valore contrattuale. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia	
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un	
indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri	
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo	
articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.	
3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n.	
76 (cd. "Decreto Semplificazioni") e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre	
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,	
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del	
citato decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del	
medesimo decreto legislativo.	
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il	
contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori	
·	
ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.	
L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi	
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,	
10	









animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio	
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata	
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse	
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti	
comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il	
contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.	
5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse	
l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque	
per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la	
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo	
l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori	
compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di	
legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La	
consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da	
eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si	
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e	
l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo	
dei termini per l'esecuzione.	
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree	
e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione	
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli	
immobili disponibili.	
7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine	
improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo	
restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione	
restante il rispetto dei terrimie per la presentazione dei programma di esecuzione	
1.4	









dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena	
avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di	
esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di	
giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di	
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai	
precedenti punti.	
8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di	
consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla	
Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.	
Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori	
In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione	
dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza	
con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica	
presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima	
dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel	
programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di	
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento	
dei lavori.	
Art. 6 - Controlli	
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione	
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un	
ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in	
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più	
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi	
12	









mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte	
ed in conformità al progetto ed al contratto.	
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione	
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva	
con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre	
la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del	
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche	
meccaniche di questi.	
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso	
espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in	
particolare:	
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente	
e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle	
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;	
provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,	
dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui	
all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi	
assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente	
articolo;	
Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori	
Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del	
d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno	
considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento	
Tonica and pubblish a take gir shour ar regge, averted ad eggette raccontamente	
40	









e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.	
2. La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi	
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili	
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle	
somministrazioni in appalto sono:	
il giornale dei lavori;	
i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;	
le liste settimanali;	
il registro di contabilità;	
il sommario del registro di contabilità;	
gli stati d'avanzamento dei lavori;	
i certificati per il pagamento delle rate di acconto;	
il conto finale e la relativa relazione.	
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta	
eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può	
essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque	
sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e	
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i	
brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico	
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.	
5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di	
procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente	
rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il	
direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali	
dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi	









dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno	
essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle	
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e	
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si	
potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere	
d'arte di speciale importanza.	
Lavori a Misura	
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei	
•	
gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del	
contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera	
sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.	
Art. 8 – Modifiche del contratto	
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere	
autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste	
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere	
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice	
dei contratti all'art. 106, comma.	
Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi	
dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in	
maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle	
opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori	
oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto	
e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che	
assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle	
variazioni in aumento dei costi dei materiali.	









Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni	
del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione	
dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di	
entrambi i seguenti valori:	
a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;	
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei	
settori ordinari che speciali.	
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di	
più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo	
netto delle successive modifiche.	
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,	
la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni	
previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla	
risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di	
sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di	
motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in	
diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo	
all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto	
quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di	
indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato	
dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di	
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché	
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente	
riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.	









Art. 9 - Risoluzione del contratto . La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: • con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106; ¢) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori









speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono: a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non









inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al	
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette	
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la	
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il	
contratto	
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un	
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per	
l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il	
contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione	
appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti	
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.	
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto	
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico	
dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i	
casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente	
dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo	
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la	
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento	
delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato	
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il	
contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero	
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla	
stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la	









stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto. . Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o









l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale	
ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere	
con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa	
del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori	
ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo	
tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in	
base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto,	
dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4,	
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera	
di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:	
a. procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi	
consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche	
nell'ambito del quadro economico dell'opera;	
b. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria	
procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un	
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente	
ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore	
economico interpellato;	
c. indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;	
d. propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per	
lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi	
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli	
occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove	
possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche	









con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.	
Inoltre, le suddette disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o	
dell'esecuzione dei lavori	
Art. 10 – Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Arezzo della	
notizia dell'inadempimentodella propria controparte (subappaltatore/subcontraente)	
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o	
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.	
Art. 12 – Termine per lì esecuzione - Penali	
I lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del	
presente contratto.	
Il tempo per l'esecuzione è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti	
dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni	
normative.	
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,	
verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale calcolata nella misura	
stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per	
mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del	
10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.	
Art. 13 –Sospensioni e riprese dei lavori	
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei	
20. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	









lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente









legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;	
qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di	
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la	
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile	
del procedimento ne dà avviso all'ANAC.	
Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori	
per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs.	
50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:	
a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo	
all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le	
spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la	
percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo	
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite	
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla	
presente lettera;	
b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione	
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui	
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231	
computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata	
dell'illegittima sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti	
rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari	
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore	
dei lavori;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui	









fissati dalle vigenti norme fiscali.	
5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i	
lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve	
essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine	
contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del	
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.	
6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità	
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non	
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.	
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione	
dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali	
maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate	
tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla	
durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei	
lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il	
termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà	
prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno	
risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed	
il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel	
caso di sospensione parziale, le opere sospese.	
7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non	
appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente	
ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.	
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione	
appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il	









risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107	
comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.	
8. Fino al 30 giugno 2023 , in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile	
2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti	
alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui	
all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire,	
esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le	
seguenti ragioni:	
a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi	
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6	
settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti	
dall'appartenenza all'Unione europea;	
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella	
realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare	
l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;	
c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola	
d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi	
è accordo tra le parti;	
d) gravi ragioni di pubblico interesse.	
La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e	
gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.	
Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del	
contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4,	
Legge n. 120/2020.	
Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio	
26	









Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta	
della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla	
comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei	
successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese	
ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata	
incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.	
Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio	
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei	
lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione	
con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori	
e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie	
Art. 14 –Danni da forza maggiore e sinistri	
L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se	
non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal	
presente contratto:	
Nel core di devini correti de ferme reconiere l'escoritare no fe deminisia el direttere	
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore	
dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni	
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.	
Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore,	
spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di	
quest'ultimo.	
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la	
colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
Art. 15 – Garanzia e Copertura Assicurativa	
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il	









contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016	
e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 27.100,92.	
Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha	
fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito per la presenza di	
certificazione ISO 9001:2015.	
Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la	
Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma	
precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia	
attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10	
(dieci) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.	
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di	
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art.	
103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
100 comma 1 doi 5.12gc. co/2010 c cmm.	
È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa	
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività	
connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il	
contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di	
esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del	
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 41-4299BR rilasciata in data 16/05/2023 dalla	
Compagnia Sara Assicurazioni - Agenzia di Arezzo Viale L. Signorelli, per un	
importo garantito di Euro 350.000,00, così come previsto nel bando di gara, a	
garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00	
per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.	
Art. 16 – Subappalto	









L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.	
105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione	
appaltante.	
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera	
d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi	
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di	
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso	
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	
L'affidatario subappalta l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del	
contratto secondo le disposizioni del presente articolo.	
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, ha	
indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto	
d'appalto che dovranno essere eseguite necessariamente dall'aggiudicatario.	
Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa	
autorizzazione della stazione appaltante purché:	
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a	
suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;	
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i	
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.	
La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per l'eventuale subappalto	
relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di	
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,	
impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e	
s.m.i.	
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti	









della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di	
subappalto.	
Il contraente ha dichiarato di subappaltare la categoria OG3 e OG6 nei limiti	
consentiti dalla legge.	
Art. 17 – Piani di sicurezza	
Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in	
materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di	
essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad	
operare.	
Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in	
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di	
sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di	
cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
Art. 18 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori	
1. Il contraente è obbligato:	
ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; • a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	









2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o	
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la	
stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una	
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in	
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante	
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
unico di regolarità contributiva.	
Art. 19 - Specifiche modalità e termini di collaudo	
Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di	
conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in	
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative	
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni	
contrattuali.	
2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei	
lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal	
Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.	
3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2	
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si	
darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare	
esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del	
procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.	<u> </u>
21	









4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di	
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di	
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto	
necessario al collaudo statico.	
 Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti 	
del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.	
6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di	
collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente,	_
deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.	
7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della	
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze	
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese	
necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata	
di saldo da pagare.	
8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze	
nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le	
norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al	
contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli	
può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di	
collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.	
Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte	
dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed	
indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire	
Art. 20 – Riserve e controversie	









La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la	
disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7	
marzo 2018, n.49 e riportata nel capitolato speciale.	
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente	
contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.	
50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario	
ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un	
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.	
Art. 21 – Oneri diversi	
Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si	
obbliga:	
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta	
negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici	
ed amministrativi;	
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali	
subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia	
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e	
agii enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assiculativi e	
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.	
Articolo 22 - Spese, imposte e tasse	
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:	
- le spese per la pubblicazione del Bando e degli altri documenti di gara ai sensi	
dell'art. 5, co 2 del D.M. 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali	
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del	
d.lgs. n. 50 del 2016.	
- le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo,	









le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e	
dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente	
necessarie;	
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per	
l'esecuzione dei lavori;	
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente	
connessi all'esecuzione dei lavori;	
Articolo 23 - Trattamento dei dati personali	
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016	
(GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 smi, di essersi reciprocamente informate circa l'uti-	
lizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con	
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.	
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e	
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsa-	
bilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da	
un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle	
richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza,	
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.	
L'Appaltatore dovrà altresì svolgere le funzioni di Responsabile del trattamento dei	
dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, limitatamente ai trattamenti necessari	
per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. La nomina avverrà con	
apposito atto successivo alla stipulazione del presente contratto	
Articolo 24 - Controversie e foro competente	
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione,	
all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise	
24	









dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., ossia il	
Foro di Arezzo.	
Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via	
conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.	
È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.	
Articolo 25 - Disposizioni generali e norme di rinvio	
Articolo 23 - Disposizioni generali e norme di mivio	
Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle	
del Capitolato.	
L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri	
dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte	
integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano	
materialmente allegati:	
Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;	
il capitolato speciale d'appalto;	
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
il computo metrico estimativo;	
ii dompate metree estimativo,	
l'elenco dei prezzi unitari;	
il cronoprogramma;	
i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
le polizze di garanzia e le polizze assicurative richiamate nelle superiori premesse;	
La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di	
La sottoscrizione dei contratto da parte dell'Appartatore equivale a dichiarazione di	
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in	
materia di appalti di servizi e forniture.	
 L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto	
-	









NextGenerationEC DT AREZZO	
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano	
applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c	
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e	
disposizioni normative vigenti.	
E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Montevarchi ho ricevuto il	
presente contratto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato	
conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo	
sottoscrivono, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data	
odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Rogante. Questo contratto	
è stato redatto con mezzo elettronico e occupa trentacinque pagine intere e parte	
della seguente fino a qui.	
Per la Stazione appaltante Arch. Nicola Serini	
Per l'appaltatore Tiziana Contri	
Il Segretario Comunale rogante Avv. Angelo Capalbo	